



IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Ersilio Secchi	Presidente
Dott. Mirco Lombardi	Giudice
Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da **FARMACIA LOMAGNA S.A.S. DEL DOTTOR POLITO ANTONINO & C.**, con sede legale in Lomagna (LC), Via Milano, 3 (C.F. e P. IVA 03062300136), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, Dott. Antonino Polito (C.F. PLTNNN76H09M208P), rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Bruno Inzitari, Maria Rita Schiera e Andrea Maria Jacopo Antonello, con domicilio eletto presso l'Avv. Alberto Azzoni a Lecco (LC), Piazza Manzoni 23;

premesse

- che in data 13.1.2020 è stata depositata presso il Tribunale di Lecco domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma 6° L.F. cui è seguita la concessione del termine di 90 giorni per la sua integrazione, la sospensione dei termini processuali ai sensi dell'art. 83 del D.L. 18/2020 e la proroga di ulteriori 60 giorni sussistendone giustificati motivi;
- che entro il termine stabilito la società ricorrente ha depositato piano, proposta ed ulteriore documentazione ex art. 163 L.F.;
- che il Giudice Relatore ha adottato il provvedimento istruttorio del 30.9.2020 in cui ha chiesto ai sensi dell'art. 162 L.F. i seguenti chiarimenti:

1) necessità di prevedere le classi necessarie ai sensi dell'art. 182 ter L.F. alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cass. 11882/2020) per cui "*Nel concordato*

preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta”;

2) necessità di approfondire l'ammissibilità del pagamento di parte di un credito concorsuale a concordato concluso con riferimento alla posizione di SELMABIPIEMME;

3) necessità di acquisire il consenso di SELMABIPIEMME alla posticipazione dei pagamenti oltre il quinquennio in quanto condizione apposta all'attestazione; - che all'udienza del 22.1.2019 la società concordataria ha illustrato le risposte ai chiarimenti richiesti ed è stato fissato il termine del 7.2.2019 per il deposito delle modifiche e le integrazioni necessarie, avvenuto tempestivamente;

- che all'udienza da remoto del 23.10.2020, la società concordataria ha illustrato la memoria integrativa depositata nella stessa data, in cui ha dato atto della creazione della classe obbligatoria ex art. 182 ter L.F. a favore dell'Agenzia delle Entrate secondo il criterio enunciato dalla Corte di Cassazione, della creazione di una ulteriore classe migliorativa corrispondente ad un mutuante disposto ad una riduzione della percentuale promessa agli altri chirografari, dell'ammissibilità del pagamento fuori concordato di parte del credito di Selmabipiemme, alle condizioni ivi descritte, salva la necessità di ulteriore tempo per poter ottenere la formalizzazione dell'accordo;

esaminati

- il piano concordatario che prevede la continuazione in via diretta dell'impresa da parte della società concordataria, con destinazione ai creditori di tutti i flussi di cassa che saranno conseguiti nel quinquennio dal 2020 al 2025 (salvo quanto necessario per il riscatto dell'immobile in leasing), dell'incasso dei crediti attualmente esistenti, della liquidità disponibile e del risparmio fiscale derivante dal mutamento della forma societaria nel corso dell'esercizio 2025;

- la proposta concordataria che prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati, nonché l'adempimento parziale a favore dei chirografari suddivisi in cinque classi: la prima conseguente alla moratoria ultrannuale del pagamento dei crediti fiscali privilegiati, pagati integralmente; la seconda attinente al creditore strategico, cioè il concedente il leasing dell'immobile da riscattare, soddisfatto al 35%; la terza riguardante i creditori (di cui è mandataria Selmabipiemme) pagati nell'ambito del concordato al 17,20%, con cui è in via di perfezionamento l'accordo per un ulteriore pagamento successivo alla chiusura della fase esecutiva del concordato; la quarta costituita dai restanti creditori chirografari, soddisfatti al 13,01%; la quinta coincidente con il creditore che ha accettato la percentuale del 10%;
- le attestazioni ex artt. 161 comma 3° e 186 bis L.F. nonché l'ulteriore documentazione depositata;

ritenuto

- riguardo alle questioni processuali che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che la sede legale della società è sita in Lomagna (Lecco), come riscontrabile dalla visura camerale in atti, e che ricorra la legittimazione a proporre la domanda in quanto il ricorso è sottoscritto dall'unico socio accomandatario;
- che la produzione documentale sia avvenuta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 161 comma 2° L.F.;
- che dall'esame della proposta e della documentazione allegata emerga che la società, che svolge attività commerciale di farmacia ed indubbiamente supera le soglie di esenzione ex art. 1 comma 2° L.F., si trovi in uno stato di vera e propria insolvenza, come dimostrato dall'insufficienza dell'attivo concordatario a far fronte integralmente al passivo prospettato;
- che la relazione ex art. 161 comma 3° L.F. è redatta in modo da consentire una sufficiente informazione dei creditori al fine di un consapevole esercizio del diritto di voto, salva l'apposizione della condizione dell'effettivo perfezionamento dell'accordo con Selmabipiemme, che contempla pagamenti oltre l'orizzonte concordatario;
- che di conseguenza la formalizzazione dell'accordo con il menzionato creditore dovrà avvenire entro il termine di cui all'art. 172 L.F., al fine di consentire al Commissario Giudiziale il deposito

della relazione con le proprie conclusioni o, in caso negativo, l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 173 L.F.;

- che la relazione del professionista ai sensi dell'art. 186 bis comma 2 lett. b) L.F. attesti, con sufficiente approfondimento e coerenza, che *“la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”*;

- che il business plan quinquennale rispetti i criteri di dettaglio di cui all'art. 186 bis comma 2 lett. a) L.F.;

- che la previsione di una classe corrispondente all'ammontare degli interessi maturandi sui crediti fiscali privilegiati, oggetto di moratoria ultrannuale, risponde ai requisiti di cui agli artt. 182 ter comma 1° e 186 bis comma 2° lett. c) L.F.;

- che la suddivisione in cinque diverse classi di creditori, per cui è prevista la soddisfazione in misura diversa, sia motivata da interessi economici distinti che ne giustifica la previsione nonostante la natura unipersonale di tre di esse, con conseguente sostanziale conformità al disposto dell'art. 160 lett. c);

- che nel caso di specie, di continuità aziendale diretta, ricorra l'eccezione prevista dall'art. 160 u.c., ultimo inciso, L.F., per cui non è applicabile la soglia di ammissibilità del 20%;

- che non sussistano elementi valutabili dal Tribunale per escludere la fattibilità del piano su cui si fonda la proposta: infatti, come affermato più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, al Tribunale è sottratto il sindacato circa la realizzabilità economica della proposta concordataria, che spetta esclusivamente alla libera valutazione di convenienza ed affidabilità del ceto creditorio; il Tribunale può stigmatizzare esclusivamente ipotesi di assoluta impossibilità oggettiva o giuridica, nel caso di specie non ricorrenti;

- ritenuto in particolare, con riferimento alla posizione di Selmabipiemme, che la previsione di un accordo paraconcordatario, i cui termini sono estranei all'oggetto del procedimento, non osti all'adozione del decreto di ammissione, in considerazione del fatto che il piano conduce alla migliore soddisfazione dei creditori;

- ritenuto che l'ammontare delle spese che si presumono necessarie, ai fini dell'art. 163 n. 4 L.F., con riferimento alle attività degli organi della Procedura, debba essere determinato, anche alla luce di quanto precisato negli atti prodotti, in circa euro 75.000,00 (pari all'ipotetico esborso relativo al compenso del Commissario giudiziale, oltre accessori);

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da **FARMACIA LOMAGNA S.A.S. DEL DOTTOR POLITO ANTONINO & C.**, con sede legale in Lomagna (LC), Via Milano, 3 (C.F. e P. IVA 03062300136);

DELEGA

alla procedura il Dott. DARIO COLASANTI;

NOMINA

come Commissario Giudiziale il dott. SILVIO GIOMBELLI con studio in VIA SANTA LUCIA N. 1, OGGIONO (LC), che dunque è confermato nelle funzioni già assunte nella fase preconcordataria;

ORDINA

la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per il giorno 26.2.2021 alle ore 12.15;

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 15.000,00, pari al 20% di quanto si presume necessario per le spese riguardanti l'attività degli organi della Procedura e dei loro ausiliari;

ORDINA

al ricorrente, se non vi ha già provveduto nella fase preconcordataria, di consegnare a Commissario giudiziali entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

AVVERTE

che uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione

patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), eventualmente previa richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 165 L.F., possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, secondo le modalità e con i limiti di cui all'art. 163 commi 4°, 5°, 6° e 7°;

DISPONE

che i Commissari Giudiziali provvedano ai seguenti adempimenti:

- 1) ai sensi e con le modalità di cui all'art. 171 comma 2° L.F., comunichino ai creditori un avviso contenente - data di convocazione dell'adunanza, proposta del debitore e decreto di ammissione; - indirizzo di posta certificata del Commissario; - l'invito a ciascun creditore ad indicare un indirizzo di posta certificata, e le eventuali modificazioni, cui i Commissari effettueranno le successive comunicazioni degli atti della procedura, con l'avvertimento che, in assenza di indicazione entro 15 giorni, esse si perfezioneranno con il mero deposito dell'atto in cancelleria;
- 2) forniscano ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso, salvo il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo;
- 3) ai sensi dell'art. 172 L.F. depositino in cancelleria la relazione ivi disciplinata almeno 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori ed entro lo stesso termine provvedano alla comunicazione della relazione ai creditori; in particolare nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi;
- 4) qualora siano depositate proposte concorrenti (o sopravvengono informazioni rilevanti ai fini del voto), riferiscano in merito con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori almeno dieci giorni prima dell'adunanza;

ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. nonché mediante inserzione per una sola volta sul giornale "La Provincia di Lecco" e mediante inserimento nell'apposito sito Internet (in questo caso unitamente al ricorso);

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 26/10/2020.

Il Giudice relatore
Dott. Dario Colasanti

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi